

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
Servizio commercio e affari generali e amministrativi	commercio@regione.fvg.it economia@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 2405 fax + 39 040 377 2446 I - 34132 Trieste, via Trento 2

Al Comune di

Rif. prot. 18535 dd. 23.10.2019
Trieste, prot. 0018484 dd. 05/11/2019

Oggetto: LR 29/2005 – superfici di vendita a cielo libero e generi non alimentari a basso impatto

In riferimento al quesito formulato dal Comune in indirizzo, relativo all'oggetto indicato, viene di seguito precisato quanto di competenza.

1. La superficie di vendita a cielo libero, disciplinata espressamente dall'articolo 14bis, commi 2 e 3, della legge regionale 29/2005, viene equiparata, a tutti gli effetti, alla superficie di vendita interna agli edifici, definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), <<area alla quale ha accesso il pubblico, compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature o quella comunque destinata a mostra o esposizione di merce, (...)>>; l'accesso indiscriminato di pubblico, pertanto, non può che qualificare anche una superficie commerciale a cielo libero come superficie di vendita¹.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 29/2005, sono generi non alimentari a basso impatto <<materiali dell'edilizia, ivi compresi quelli elettrici, dell'agricoltura e della zootecnia, la ferramenta, i legnami, i mobili e gli articoli di arredamento, gli elettrodomestici, i veicoli, incluse le imbarcazioni, e i prodotti a questi similari che richiedono ampie superfici di esposizione e di vendita in rapporto al numero di visitatori e acquirenti>>; come già sostenuto dalla scrivente, si tratta comunque di beni non alimentari, non costituendo un terzo *genus* ed avendo una rilevanza esclusivamente urbanistico – edilizia (comma 5 dell'articolo 16 e comma 6 dell'articolo 18 della legge): la disposizione ne dà un'elencazione esemplificativa, utilizzando la formula <<prodotti similari>> a quelli precedentemente identificati <<che richiedono comunque ampie superfici di esposizione e di vendita in rapporto al numero di visitatori e acquirenti>>: si tratta di una specifica "norma in bianco" o "norma valvola", la quale impone una concreta valutazione caso per caso²

¹ Si rinvia a quanto già esplicitato dalla scrivente con la nota di cui al link: http://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/commercio-terziario/allegati/Vendita_ingrosso_e_dettaglio_superficie.pdf.

² Cfr. nota di cui al link: http://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/commercio-terziario/allegati/Generi_alimentari_ed_a_basso_impatto.pdf.

3. I generi non alimentari a basso impatto non possono inglobare i generi non alimentari ordinari, stante le summenzionate deroghe di cui al comma 5 dell'articolo 16 e di cui al comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale 29/2005; è configurabile invece l'ipotesi opposta, ossia considerare i generi non alimentari a basso impatto come generi non alimentari ordinari, qualora le deroghe di legge non vengano applicate: infatti, per gli esercizi a basso impatto gli standard di parcheggio <<possono essere ridotti fino a un massimo del 70 per cento>> e gli stessi <<possono essere allocati anche nelle zone urbanistiche omogenee a destinazione industriale o artigianale qualora previsto dallo strumento urbanistico comunale>>; si tratta di facoltà dell'amministrazione locale che devono essere esplicitamente esercitate, altrimenti valgono le regole generali dei beni ordinari.

4. Nel caso in cui una struttura di vendita, allocata in un complesso commerciale, cambi la tipologia merceologica, da generi non alimentari ordinari a generi non alimentari a basso impatto, si ritiene ricorra comunque l'ipotesi di cui all'articolo 13, comma 1 bis, della legge regionale 29/2005: infatti, a meno che non venga toccato anche il settore alimentare, il passaggio di un esercizio dal genere non alimentare ordinario al basso impatto avviene sempre e comunque all'interno del settore non alimentare, poiché, come sottolineato, il basso impatto non rappresenta un terzo *genus*.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- dott. Paolo DELFABRO -

*Responsabile del procedimento: dott. Paolo Delfabro – Direttore del Servizio
Tel. 040 3772405 e.mail: paolo.delfabro@regione.fvg.it*

*Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)
tel. 040 3775221 e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it*